



COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI
PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI, BENI MOBILI E ATTREZZATURE COMUNALI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. - del -

Art. 1 - Beni immobili, beni mobili ed attrezzature che possono essere concessi in uso.	3
Art. 2 – Definizione di uso temporaneo e uso continuativo.....	3
Art. 3 - Requisiti soggettivi.	3
Art. 4 - Requisiti oggettivi.	3
Art. 5 - Modalità per la richiesta dei beni immobili, beni mobili e attrezzature.	4
Art. 6 - Accettazione e/o diniego della richiesta.	4
Art. 7 - Concessioni gratuite.	4
Art. 8 - Tariffe d'uso delle strutture, beni mobili ed attrezzature.....	4
Art. 9 - Modalità di pagamento.	5
Art. 10 - Allestimento dei beni immobili.....	5
Art. 11 - Responsabilità.....	5
Art. 12 - Entrata in vigore.....	5

Art. 1 - Beni immobili, beni mobili ed attrezzature che possono essere concessi in uso.

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso dei beni immobili comunali e degli annessi beni mobili ed attrezzature.

Art. 2 – Definizione di uso temporaneo e uso continuativo

1. Si intende con uso temporaneo, ogni utilizzo di beni immobili, mobili e attrezzature per un periodo massimo di una settimana.
2. Si intende con uso continuativo ogni utilizzo di beni immobili, mobili e attrezzature per un periodo superiore a sette giorni e, a seconda dell'uso, comunque non superiore agli anni tre.

Art. 3 - Requisiti soggettivi.

3. L'uso dei beni immobili, dei beni mobili e delle attrezzature di cui all'art. 1 è consentito ai soggetti di seguito indicati:
 - Associazioni di volontariato;
 - Associazioni riconosciute o non riconosciute operanti nel campo della tutela ambientale, sociale, culturale, sanitaria o nel settore sportivo e ricreativo;
 - Organizzazioni sindacali;
 - Organizzazioni imprenditoriali o di categoria;
 - Partiti politici;
 - Enti pubblici;
 - Organismi di partecipazione la cui istituzione è prevista per legge, statuto o regolamento;
 - Comitati spontanei di cittadini ovvero singoli soggetti che intendono svolgere attività rivolte alla comunità locale, diretta alla valorizzazione, tutela e recupero di usi e tradizioni locali, aventi carattere religioso e/o civile.
 - Fondazioni italiane ed europee.
4. L'uso temporaneo dei beni immobili può essere concesso a privati cittadini per corsi, mostre, conferenze, convegni, esposizioni, cerimonie, assemblee societarie e condominiali, non in contrasto con le norme di ordine pubblico e di buon costume.

Art. 4 - Requisiti oggettivi.

1. L'uso verrà concesso solo a coloro i quali intendono utilizzare le strutture, i beni mobili e le attrezzature per le finalità sociali, culturali, sportive, politiche e di categoria previste nell'atto costitutivo ovvero, qualora dette finalità siano chiaramente indicate nella richiesta di concessione della struttura e siano oggettivamente riscontrabili in ragione della peculiarità dell'iniziativa da realizzare.

Art. 5 - Modalità per la richiesta dei beni immobili, beni mobili e attrezzature.

1. La domanda deve essere presentata almeno dieci giorni prima della data di uso dei beni immobili.
2. In casi di particolare urgenza la richiesta potrà essere presentata anche 48 ore prima della data prevista per l'uso dei beni immobili comunali.
3. La domanda, redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al presente regolamento, dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
 - Nome e cognome, residenza e recapito telefonico del soggetto richiedente ed indicazione dell'organismo per conto del quale ha presentato l'istanza;
 - Giorno, ora o eventualmente periodo per il quale richiede la disponibilità;
 - Utilizzo per il quale i beni immobili, i beni mobili e le attrezzature vengono richiesti;
 - L'assunzione, a carico del richiedente, di ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'uso dei beni immobili, dei beni mobili e delle attrezzature;
 - L'assunzione di impegno a sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e cose accaduti durante l'utilizzo dei beni immobili, dei beni mobili e delle attrezzature da parte del richiedente;
 - L'impegno a provvedere al pagamento delle tariffe d'uso fissate dalla Giunta Comunale a norma del presente regolamento.

Art. 6 - Accettazione e/o diniego della richiesta.

1. La richiesta di concessione dei beni immobili, dei beni mobili e delle attrezzature verrà esaminata dall'ufficio protocollo che, sentito il parere del responsabile dell'Ufficio Tecnico, comunica al richiedente, tre giorni prima dell'utilizzo dei beni richiesti, l'accoglimento o il diniego della richiesta e, in quest'ultimo caso, i motivi del provvedimento adottato.
2. Le eventuali richieste urgenti, opportunamente documentate, nella fattispecie quelle relative a massimo giorni sette, non soggiacciono alla tempistica ed alle procedure del presente articolo, ma sono sottoposte unicamente alla valutazione del Sindaco o suo delegato.
3. La richiesta non può essere accolta in caso di concomitante utilizzo dei beni da parte di organi dell'Amministrazione comunale e in caso di mancanza dei requisiti oggettivi e/o soggettivi. In caso di più richieste presentate per lo stesso bene e per lo stesso periodo, verrà data la precedenza alla domanda presentata per prima al protocollo.

Art. 7 - Concessioni gratuite.

1. L'uso temporaneo dei beni immobili, dei beni mobili e delle attrezzature comunali da parte dei soggetti indicati al comma 1 dell'art. 2 del presente regolamento, è gratuito. E' fatto carico a tali soggetti, al termine dell'utilizzo, la pulizia completa degli ambienti e delle attrezzature; in caso di mancata pulizia il Comune addebiterà ai trasgressori il pagamento della tariffa di cui all'art. 8.

Art. 8 - Tariffe d'uso delle strutture, beni mobili ed attrezzature.

1. Con atto deliberativo la Giunta Comunale determina l'entità della tariffa che dovrà essere corrisposta dagli interessati per la concessione in uso temporaneo, tenendo in considerazione le

spese sostenute e da sostenersi da parte dell'Ente per i servizi essenziali compreso le spese di pulizia.

Art. 9 - Modalità di pagamento.

1. La tariffa dovrà essere corrisposta entro il giorno antecedente quello in cui dovranno essere utilizzate le strutture, i beni mobili e le attrezzature, per quanto attiene le concessioni riconducibili al termine massimo di giorni 7, e con scadenza annuale o mensile per le restanti, mediante versamento alla Tesoreria Comunale.
2. La ricevuta attestante l'avvenuto pagamento costituirà presupposto per la consegna delle chiavi della struttura, dei beni mobili e delle attrezzature.

Art. 10 - Allestimento dei beni immobili.

1. L'Amministrazione Comunale concederà l'uso dei beni immobili richiesti nello stato di fatto in cui si trovano al momento della concessione.
2. Ogni sistemazione o allestimento della struttura diverso da quello esistente dovrà essere effettuata dal richiedente previa autorizzazione del responsabile dell'Ufficio tecnico comunale.
3. Nel caso in cui il responsabile dell'Ufficio tecnico, in ragione della particolarità e finalità della concessione, ritenga opportuno tutelare l'Amministrazione rappresentata, può richiedere la presentazione di idonea garanzia, anche sotto forma di polizza fideiussoria, per il corretto utilizzo della struttura e di eventuali danni. La mancata presentazione della garanzia determinerà il diniego alla concessione della struttura.
4. L'apertura e la chiusura della struttura sarà a cura del richiedente il quale, al termine dell'utilizzo, provvederà alla riconsegna delle chiavi.

Art. 11 - Responsabilità.

1. Ogni concessionario è responsabile del buon uso dei beni immobili, dei beni mobili e delle attrezzature e dovrà risarcire il Comune di eventuali danni causati alle strutture durante il periodo di concessione.
2. Sono a carico del concessionario gli adempimenti in materia di obbligo di comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza o di diritto d'autore o di altri obblighi previsti dalla normativa in vigore in relazione al tipo di manifestazione.
3. Il concessionario è tenuto a garantire l'ordinato svolgimento della manifestazione e a tal fine dovrà incaricare proprio personale.
4. L'Amministrazione comunale non potrà ritenersi responsabile per eventuali danni cagionati a terzi durante l'utilizzo delle strutture date in concessione.

Art. 12 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo la pubblicazione, all'albo pretorio e sul sito web del Comune;
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento ogni altra disposizione regolamentare in materia è da considerarsi abrogata.



Oggetto: Richiesta per la concessione di beni immobili, di beni mobili ed attrezzature di proprietà comunale.

Spett.le Comune di Villagrande Strisaili

Il/La sottoscritto/a nato/a a
..... il e residente a
..... Via
in rappresentanza dell'ente/associazione
con sede a in Via
..... Tel.
p. Iva/codice fiscale

[] chiede la concessione di uno dei seguenti beni immobili comunali:

.....

Per il giorno/i dalle ore alle ore

Per il giorno/i dalle ore alle ore

[] Dichiaro che l'Associazione opera nel seguente settore:

.....

e che i beni immobili richiesti devono essere destinati alla seguente iniziativa:

.....

e che pertanto beneficia della concessione gratuita, fatto salvo l'obbligo di pulizia alla riconsegna dei locali.

[] Dichiaro di essere un privato cittadino, che i beni immobili richiesti devono essere destinati alla seguente iniziativa:

.....

e che pertanto dichiaro di impegnarsi, dopo l'accettazione della richiesta, al pagamento della tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale.

Al fine della concessione DICHIARA ALTRESI':

- Di assumere a suo carico ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'uso dei beni comunali;
- Di impegnarsi a sollevare l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose durante l'utilizzo dei beni comunali;

Data _____

firma